

I PROFILI FISCALI DELLE CRIPTO-ATTIVITA'

A cura di Federico
Moine e Stefania Branca

Dottori Commercialisti e Revisori Legali



LA DEFINIZIONE FISCALE DI CRIPTO-ATTIVITA'

- **Con la Legge di bilancio 2023 (Legge 29.12.2022 n.197) è stato finalmente disciplinato il regime fiscale delle crypto-attività, in precedenza mancante salvo taluni interventi di prassi dell'Agenzia delle Entrate.**
- **Ai sensi dell'art.67, comma 1, lett.c-sexies del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), come innovato dalla Legge di bilancio 2023, si definisce come crypto-attività', ai fini fiscali, una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati in forma elettronica, utilizzando tecnologie di registro distribuito o tecnologie analoghe.**

IL REGIME FISCALE DELLE CRIPTO-ATTIVITA' AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE (PER I SOGGETTI NON IMPRENDITORI)

- **L'art.67 in esame, riferito ai soggetti non imprenditori, inquadra tra i c.d. «REDDITI DIVERSI» le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Prevede altresì che non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi uguali caratteristiche e funzioni.**

IL REGIME FISCALE DELLE CRIPTO-ATTIVITA' AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE (PER I SOGGETTI NON IMPRENDITORI)

- **L'art.68, comma 9-bis, del D.P.R. 917/1986, statuisce che le plusvalenze in esame sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (o il valore normale delle cripto-attività permutate) e il costo o il valore di acquisto.**
- **Le plusvalenze sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze.**
- **Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.**

IL REGIME FISCALE DELLE CRIPTO-ATTIVITA' AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE (PER I SOGGETTI NON IMPRENDITORI)

- **Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore dichiarato o definito agli effetti dell'imposta di successione.**
- **Nel caso di acquisto per donazione, si assume come costo il costo del donante.**
- **Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente, in assenza dei quali il costo si assume pari a zero.**
- **I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo d'imposta (ad esempio eventuali interessi derivanti dalla detenzione in deposito di criptovalute) sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.**

IL REGIME FISCALE DELLE CRIPTO-ATTIVITA' AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE (PER I SOGGETTI NON IMPRENDITORI)

- **Le plusvalenze e i proventi così determinati sono assoggettati all'imposta sostitutiva del 26%.**
- **L'imposta sostitutiva deve essere liquidata dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi, nel quadro RT.**
- **Naturalmente, le eventuali plusvalenze da indicare nel quadro RT debbono essere convertite in euro.**
- **Sono peraltro ammesse, a seguito delle integrazioni normative apportate dalla Legge 197/2022 (art.1, comma 128), le opzioni per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito, presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati.**

IL REGIME FISCALE DELLE CRIPTO-ATTIVITA' AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE NELL'AMBITO DEL REDDITO D'IMPRESA

- **Per i soggetti imprenditori, il nuovo comma 3-bis dell'art.110 del D.P.R. 917/1986 prevede che non concorrono alla formazione del reddito d'impresa i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle crypto-attività alla chiusura del periodo d'imposta, a prescindere dall'imputazione a conto economico. Viene dunque esclusa la rilevanza fiscale delle valutazioni delle crypto-attività effettuate alla chiusura del periodo d'imposta.**
- **A fini contabili le crypto-attività vanno iscritte tra i beni immateriali se detenute per finalità di investimento oppure tra le rimanenze se detenute a fini speculativi, con una valutazione basata sul cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio e la conseguente rilevazione a conto economico delle oscillazioni di valore, ancorchè non realizzate.**
- **In caso di realizzo, vi sarà naturalmente una rilevanza fiscale anche delle eventuali plusvalenze o minusvalenze (se le crypto-attività sono state iscritte tra le immobilizzazioni immateriali) oppure di realizzo di ricavi, costi e variazione delle rimanenze se iscritte tra le rimanenze.**

IL MONITORAGGIO FISCALE DELLE CRIPTO-ATTIVITA'

- **Le cripto-attività vanno indicate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all'estero o in Italia.**
- **I soggetti obbligati sono persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate residenti in Italia.**
- **Si ritiene che la valorizzazione delle cripto-attività nel quadro RW debba avvenire al costo di acquisto, in quanto si tratta dell'unico valore oggettivo a disposizione del contribuente.**
- **Inoltre, dal 1[^] gennaio 2023 le cripto-attività risultano soggette all'imposta di bollo o, alternativamente, all'IVAFE, con aliquota proporzionale dello 0,2% sul relativo valore. In particolare, l'IVAFE è dovuta ove le cripto-attività siano detenute presso un intermediario non residente o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone.**

LA REGOLARIZZAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITA' NON DICHIARATE

Ove sia stata omessa l'indicazione nel quadro RW delle cripto-attività detenute entro il 31.12.2021, nonché omessa l'indicazione dei redditi da esse ritratte, è possibile regolarizzare la propria posizione fiscale con i seguenti versamenti:

- a) sanzione dello 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d'imposta oggetto di regolarizzazione, se non si erano conseguiti redditi, ma si era comunque omessa l'indicazione delle cripto-attività nel quadro RW;
- b) imposta sostitutiva del 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno oppure al momento del realizzo, unitamente ad una maggiorazione dello 0,5% del medesimo valore a titolo di sanzioni ed interessi ed a copertura delle violazioni del monitoraggio fiscale.

La regolarizzazione avviene con la presentazione di un'istanza di emersione, su apposito modello.

Possono accedere alla regolarizzazione i soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale, dunque le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia.

Non è in ogni caso possibile regolarizzare attività frutto di operazioni illecite.

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE CRIPTO-ATTIVITA'

- **Per le crypto-attività possedute al 1^a gennaio 2023, è possibile per il contribuente versare un'imposta sostitutiva del 14% sul valore normale delle crypto-attività alla medesima data, al fine di assumere quest'ultimo quale costo per il calcolo delle possibili future plusvalenze.**
- **La possibilità in esame riguarda i soggetti non imprenditori.**
- **Il regime opzionale in esame può riguardare ciascuna crypto-attività posseduta.**
- **L'imposta del 14% può essere rateizzata in tre rate annuali, a partire dal 30.6.2023 oppure essere versata in unica rata entro tale data.**